



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Alessia Busato	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **10407/2018** promossa da:

FALL. STYLE HOUSE INTERNATIONAL SRL, con il patrocinio dell'avv. Alessandra Casari del foro di Mantova

ATTORE

contro

ANGELO CASTAGNA, con il patrocinio dell'avv. Claudio Silocchi, del foro di Mantova

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per il Fallimento:

“IN PRINCIPALITA’

-accertare per le ragioni sopra esposte l’inadempimento del sig. Angelo Castagna ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto nella sua qualità di amministratore unico della società Style House International srl così come meglio descritti nel presente atto e a cui si rimanda, per le ragioni sopra esposte con ogni conseguente statuizione;

-in particolare accertare e dichiarare che il sig. Angelo Castagna, quale amministratore di Style House, ha rimborsato al socio Business srl il finanziamento di euro 91.923,32 in violazione del disposto degli art.li 2467 c.c. e 2394 c.c. con ogni conseguente statuizione di legge;

-accertare e dichiarare che il sig. Angelo Castagna, in un momento di grave crisi della Style House srl, ha utilizzato il ricavo derivante dalla vendita delle autovetture descritte nelle premesse per pagarsi il



suo compenso e per agevolare il socio Business srl e ciò in violazione dell'art.2394 c.c. con ogni conseguente statuizione, per le ragioni sopra esposte;

-conseguentemente, ai sensi dell'art. 146 L.F. in combinato disposto con gli art.li 2392, 2393, 2394 e 2043 c.c., condannare il sig. Angelo Castagna al risarcimento, in favore del Fallimento Style House International srl, del danno subito nella misura di euro 127.880,55, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, ovvero nella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste inoltre per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

1) Vero che la sig.ra Elisa Ardenghi è stata dipendente fino al settembre 2015 di Style House srl ed è ora dipendente di Confortplus srl?

2) Vero che la sig.ra Elisa Ardenghi si occupava anche dell'ufficio amministrativo di Business srl, come risulta dai documenti che si rammostrano -produzione n.22 di parte attrice;

3) Vero che il contratto di locazione stipulato tra Business srl e Style House srl si è concluso con la cessazione dell'attività produttiva di quest'ultima e quindi in data 22.09.2015 e cioè nel momento di stipula da parte di Style House stessa dell'affitto di azienda, come risulta dalla mail che si produce (produzione n.21 di parte attrice).

Si chiede che sia sentita sui capitoli di prova avversari la sig.ra Elisa Ardenghi presso Confortplus srl, con sede in Marcaria (MN).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Per Angelo Castagna:

“NEL MERITO

Assolversi il convenuto Castagna Angelo da tutte le domande proposte nei suoi confronti.

In denegata ipotesi di riconoscimento di un credito risarcitorio a favore del Fallimento attore, operarsi la compensazione, fino a concorrenza dell'ammontare liquidato del predetto credito risarcitorio, con il credito per compenso da Amministratore maturato dal convenuto nei confronti di Style House International s.r.l.. in costanza di procedura di Concordato Preventivo.

Vinte le spese.

IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA

Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:



“vero che Style House International s.r.l. ha continuato ad occupare con macchinari ed attrezzature il capannone di proprietà di Business s.r.l. sito in San Martino dell’Argine anche dopo la cessazione del contratto d’affitto e fino al 6.9.2017”

Testi:

- Lodi Rizzini Vilma, residente in Marcaria (MN), Via Levata n. 16
- Mirizzi Guglielmo, residente in Castellucchio (MN), Via Pasotti n. 21
- Manfredini Luca, residente in Viadana (MN), Via Pansiroli n. 12”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Il Fallimento Style House International s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 13.12.2016, promuove azione ex art. 146 l. fall. nei confronti di Angelo Castagna, amministratore unico della società a far data dal 27.10.2011 sino a quella del fallimento, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali per effetto di condotte contrarie ai doveri propri delle cariche ricoperte.

La curatela censura, in particolare: *i*) il rimborso contabilizzato in data 31.7.2015 in favore di Business s.r.l. - titolare del 10% del capitale della fallita e posseduta al 70% da Sifi s.s., a sua volta detenuta al 99% dallo stesso Castagna - del finanziamento del socio di complessivi € 91.923,32 mediante compensazione con crediti vantati a vario titolo nei confronti di Business s.r.l., lamentando che, tanto alla data dell'erogazione del finanziamento quanto a quella della sua restituzione mediante compensazione, Style House si trovava in una situazione di squilibrio economico e finanziario tale da richiedere una ricapitalizzazione; *ii*) la destinazione, nel giugno 2015, del ricavato della vendita di tre autovetture a pagamenti preferenziali in favore del medesimo Castagna (per compensi di amministratore in precedenza maturati) e di Business s.r.l. (mediante "compensazione" tra il corrispettivo dovuto da Business per l'acquisto di una delle vetture e crediti di pari importo dalla stessa vantati nei confronti della venditrice).

Si è costituito in giudizio il convenuto che ha negato, quanto alla prima operazione contestata, che dalla stessa sia derivato alla fallita e ai suoi creditori un effettivo pregiudizio, essendo stato compensato, "fino ad euro 72.000,00 un credito inesigibile (il finanziamento socio postergato) con un credito (quello per la restituzione della cauzione) altrettanto inesigibile" in costanza di rapporto di locazione tra le parti (rapporto di fatto cessato con il rilascio dell'immobile condotto in locazione dalla fallita solo nel settembre 2017); il credito vantato da Style House si sarebbe, in ogni caso, estinto "per effetto di compensazione con i maggiori crediti per canoni/indennità di occupazione ex art. 1591 Cod. Civ. maturati da Business".

Quanto alla frazione residua del finanziamento ($€ 91.923,32 - 72.000,00 = 19.923,32$), il convenuto ha obiettato che, "nel contesto dell'operazione complessiva", Business s.r.l. avrebbe "consentito a Style House International s.r.l. di continuare ad occupare l'immobile (anche dopo la cessazione del rapporto di locazione) nonostante la pregressa e persistente morosità della conduttrice, lasciando 'sul campo' canoni insoluti ed indennità di occupazione ex art. 1591 Cod. Civ. (con una preponderante frazione prededucibile), che neppure ha insinuato al passivo del fallimento, per importo complessivo ben superiore a quello del finanziamento socio" (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6): anche



sotto quest'ultimo profilo il convenuto viene, pertanto, prospettata la non configurabilità di un danno a carico della società e dei suoi creditori.

In relazione ai pagamenti preferenziali, la difesa convenuta ha eccepito:

- a) quanto a quello eseguito in favore di Business s.r.l., che, essendo la vendita intercorsa con la medesima società creditrice, la "compensazione" avrebbe operato di diritto ex art. 1241 c.c.;
- b) quanto a quelli eseguiti in favore del Castagna, che, essendo egli rimasto in carica anche dopo la presentazione da parte della società della domanda di concordato (28.9.2015), il credito dallo stesso vantato a titolo di compenso di amministratore avrebbe natura prededucibile (ex art. 161, comma 7, e 111, co. 2, l.fall.) e sarebbe, dunque, suscettibile di compensazione "ex art. 56 l.fall." "con il credito risarcitorio, quale dovesse essere riconosciuto" (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 8-9).

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 9.1.2020 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

* * *

2.- Sul rimborso del finanziamento soci mediante compensazione.

2.1.- La prima operazione contestata all'amministratore è il rimborso, contabilizzato a libro giornale del 31.7.2015, in favore del socio Business s.r.l. del finanziamento erogato alla società per € 91.923,32 mediante compensazione con crediti di pari importo vantati a vario titolo nei confronti del predetto socio, operazione - in tesi - realizzata in violazione del secondo comma dell'art. 2467 c.c.

2.2.- Trattasi, come noto, di norma ritenuta inderogabile in quanto posta a tutela dei creditori sociali e finalizzata a contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione, tipici delle società a ristretta base sociale, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento (Cass. n. 14056/2015, Cass. n. 16291/2018).

La situazione di crisi delineata dall'art. 2467, comma 2, c.c. - eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - integra, secondo la tesi di recente accolta dalla Suprema Corte, fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento al socio; quale condizione di inesigibilità legale, essa opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; la società è, dunque, tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento e a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto



organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi (Cass. n. 12994/2019).

2.3.- Nel caso in esame, la natura postergata del finanziamento non è in contestazione ed emerge *ex actis*.

Il Fallimento ha sul punto dedotto che “nel momento in cui il socio Sifi ss (la cui partecipazione in data 28.07.2015 è stata acquisita da Business srl) finanziava la Syle House questa si trovava in una situazione finanziaria critica e presentava uno eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” (cfr. atto di citazione, pag. 11); analoga situazione sussisteva al momento del rimborso del finanziamento, avvenuto solo due mesi prima della presentazione della domanda di concordato ex art. 161, comma VI, l.fall. (28.9.2015), dichiarata inammissibile l’anno successivo (22.9.2016) e seguita di lì a poco dal fallimento della società (13.12.2016).

A conforto della natura postergata del finanziamento, la difesa attorea ha analizzato i principali indici economico-finanziari per gli esercizi 2012-2015 (rapporto di indebitamento, indice di indipendenza finanziaria o *equity ratio*, indice di disponibilità o *current ratio*), evidenziando come nell’intero periodo esaminato emerga un persistente squilibrio della struttura finanziaria della società, con incapacità della stessa di autofinanziarsi e di fronteggiare le proprie passività a breve termine (cfr. atto di citazione, pag. 10-14)¹.

La suddetta analisi non ha formato oggetto di contestazione da parte del convenuto, il quale non ha negato la natura postergata del finanziamento, concentrando le proprie difese sull’assenza di un effettivo pregiudizio per la fallita e per i suoi creditori in conseguenza dell’operazione censurata: la compensazione del 31.7.2015 sarebbe, infatti, avvenuta tra un credito inesigibile (rappresentato dal finanziamento del socio postergato) e un credito altrettanto inesigibile (quello alla restituzione della cauzione nell’ambito del contratto di locazione commerciale in essere tra Style House e Business, credito destinato altresì ad estinguersi per effetto della compensazione con i maggiori crediti maturati o da maturarsi in favore di Business per canoni e/o indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.), con la conseguenza che si tratterebbe di operazione neutra (se non addirittura vantaggiosa) per il patrimonio della società e per i diritti dei creditori.

2.4.- L’operazione contabilizzata a libro giornale della società alla data del 31.7.2015 è, invero, illegittima.

¹ Le difficoltà finanziarie della fallita sono ben evidenziate nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2014 (cfr. doc. 8 di parte attrice), ove si legge che “nel corso dell’esercizio, a causa prevalentemente di difficoltà finanziarie, l’attività non ha avuto un andamento regolare ... Le circostanze sopra descritte [n.d.r.: contrazione dei finanziamenti offerti dalle banche e incaglio di crediti] hanno comportato un crescente scompenso finanziario della società, deficit che, iniziato nel corso del 2014, si è sempre più accentuato nell’esercizio 2015, tanto da indurre il management, con il supporto del sindaco unico, ad individuare la mancanza dei presupposti di continuità aziendale”.



Scartata l'ipotesi del tutto peculiare - e non ricorrente nel caso di specie - della compensazione diretta ad estinguere il credito postergato del socio finanziatore e il correlativo debito da quest'ultimo assunto in sede di sottoscrizione di successivo aumento di capitale - operazione ritenuta ammissibile dall'opinione maggioritaria, in quanto inidonea ad incidere sull'integrità del capitale sociale, determinando, al contrario, una "trasformazione" del capitale di credito postergato in capitale di rischio e una effettiva riduzione dell'esposizione debitoria della società - deve escludersi che tramite il meccanismo della compensazione possa ottenersi l'effetto del soddisfacimento anticipato del credito postergato in spregio al divieto di cui all'art. 2467 c.c.

Nel caso in esame, a fronte di siffatto illegittimo impiego delle risorse sociali, in tanto si sarebbe potuta escludere l'esistenza della corrispondente lesione patrimoniale per la società (e, quindi, per la massa) in quanto il convenuto - a ciò onerato alla stregua del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. *infra*) - avesse dimostrato che, nello scenario fallimentare, il proprio credito derivante dal rapporto di locazione non avrebbe trovato naturale soddisfazione in sede di riparto, ma solo per il tramite, appunto, della compensazione; solo in questo caso, difatti, il credito della società poi fallita per la cauzione prestata sarebbe stato comunque "perduto" per effetto della compensazione con un contro credito - altrettanto incapiente in sede di riparto - con conseguente diminuzione della massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

In mancanza di tale prova, deve ritenersi che il convenuto si sia indebitamente avvantaggiato del meccanismo della compensazione per vedersi rimborsato un credito che avrebbe potuto essere estinto solo a seguito della soddisfazione integrale degli altri creditori, eventualità da escludersi stante il dissesto di lì a poco manifestatosi. Né vale a liberare l'amministratore da responsabilità l'assunto che il pagamento preferenziale non avrebbe arrecato un danno alla massa, perché si tratterebbe di operazione neutra per il patrimonio sociale, con diminuzione dell'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito, o perché la compensazione sarebbe comunque avvenuta tra un credito inesigibile e un credito altrettanto inesigibile, peraltro, destinato ad estinguersi per effetto della compensazione con i maggiori crediti maturati o da maturarsi in favore di Business a titolo di canoni di locazione.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 1641/2017), il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti, la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata "nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falce fallimentare. Tanto che, secondo la giurisprudenza di questa corte, «in tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede



l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla "par condicio creditorum", sicché è evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude anche che un'effettiva lesione della "par condicio creditorum" possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale impossibilità di qualificare come "bene" la cosa oggetto dell'azione» (Cass., sez. I, 1 settembre 2004, n. 17524, m. 576574, Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, m. 591009, Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 23430, m. 624800)".

Le Sezioni Unite hanno, inoltre precisato che, "anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori".

Il tema è sviluppato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 521/2020) che ha elevato il rispetto del principio della par condicio creditorum - quale criterio generale ricavabile dagli artt. 2740 e 2741 c.c. per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione - a parametro per verificare se sia stata corretta l'opera del liquidatore (ma il principio può validamente estendersi ai pagamenti eseguiti dall'amministratore in una fase della vita della società che ne preludeva il dissesto economico-finanziario), sancendo che il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito che risulti provato, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzia l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della "par condicio creditorum", applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.

In punto di onere della prova dell'effettiva lesione subita dal creditore (nel nostro caso, dalla massa) che assume essere stato pretermesso nel pagamento di debiti sociali a causa della condotta di *mala gestio* addebitabile all'amministratore, la S.C. ha chiarito che il creditore è unicamente gravato di dedurre il mancato soddisfacimento del credito provato come esistente, liquido ed esigibile (nel nostro caso l'incapienza dell'attivo fallimentare a soddisfare in tutto o in parte i crediti certi, liquidi ed esigibili ammessi al passivo) alla data della liquidazione (nel nostro caso, del fallimento) e il conseguente danno determinato dalla condotta contraria ai doveri dell'amministratore, "astrattamente



idonea a provocare la lesione”, mentre spetta al debitore dimostrare il proprio corretto adempimento agli obblighi sullo stesso gravanti, in particolare “all’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali - costituente la c.d. massa passiva - e ... di pagare i debiti sociali nel rispetto della *par condicio creditorum*, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca coesistenti”.

In virtù delle osservazioni che precedono, la Cassazione ha sancito la “erroneità della interpretazione della norma di cui all’art. 2394, comma 2, cod. civ. offerta dalla Corte di merito, in termini tali da imporre al creditore di provare un danno risarcibile in relazione ai dati esposti nel bilancio finale di liquidazione che dava conto dell’assenza di un residuo attivo da ripartire tra i soci”, considerando “altrettanto errata ... l’impostazione secondo cui il creditore, per far valere la violazione del principio di *par condicio creditorum*, già attestata dal fatto che il liquidatore aveva esaurito l’attivo con il pagamento di alcuni debiti sociali, avrebbe dovuto invece provare in quali termini egli avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte il suo credito in una eventuale procedura concorsuale, essendo una proiezione relativa a un evento non necessario ai fini della considerazione della violazione del principio di parità di trattamento tra i creditori, già apparentemente integrata con i pagamenti di parte dei debiti sociali, effettuati dal liquidatore”.

Nel caso oggetto del presente giudizio, il convenuto, al fine di liberarsi dalla responsabilità derivante dalla condotta contraria ai doveri propri dell’amministratore e astrattamente idonea a provocare la lesione della *par condicio creditorum*, avrebbe dovuto dimostrare che il credito di locatore di Business s.r.l. (destinato ad elidere, tramite “compensazione”, il debito dello stesso locatore per restituzione della cauzione, pacificamente esistente e che sarebbe divenuto esigibile alla cessazione del rapporto di locazione) non avrebbe comunque trovato soddisfazione in sede di riparto (attuato nel rispetto delle cause legittime di prelazione). In caso contrario, infatti, il locatore illegittimamente avvantaggiatosi del meccanismo della compensazione vietata ex art. 2467 c.c. e potendo ancora partecipare al riparto, avrebbe ricavato un indebito doppio vantaggio (in sede di compensazione prima e di riparto poi), sottraendo risorse attive alla massa in evidente spregio al principio della *par condicio creditorum*.

Tale dimostrazione non è stata offerta dal Castagna, che ha ommesso qualsivoglia proiezione del riparto fallimentare da cui ricavare gli elementi sopra indicati.

In mancanza di tali elementi, il danno non può che coincidere con l’importo del finanziamento indebitamente compensato (€ 91.923,32): è, infatti, evidente che, qualora l’amministratore non avesse proceduto alla compensazione in violazione dell’art. 2467 c.c., la società fallita avrebbe potuto acquisire all’attivo fallimentare (per poi operare la corretta ripartizione) l’importo della cauzione (pari a



€ 72.000,00) oltre alle ulteriori somme (per complessivi € 19.923,32) di cui era pacificamente creditrice nei confronti di Business s.r.l.

* * *

3.- Sulle altre operazioni contestate.

3.1.- Le ulteriori censure riguardano la destinazione del ricavato della vendita di tre autovetture a pagamenti “preferenziali” in favore del medesimo convenuto e di Business s.r.l., società allo stesso “riferibile” (in quanto posseduta al 70% da Sifi s.s. a sua volta detenuta al 99% dallo stesso Castagna).

È, al riguardo, pacifico in atti che, nel mese di giugno 2015, e quindi nell’imminenza della presentazione della domanda di concordato (avvenuta in data 28.9.2015), l’amministratore unico della fallita abbia deciso di vendere le tre autovetture di proprietà della stessa, in particolare, la Mercedes SK500 tg CL179 MN, ceduta ad Agricar Diesel s.p.a. come da fattura n. 2051/2015 del 25.6.2015 dell’importo di € 12.000,00 (cfr. doc.10 di parte attrice), la Mercedes S500 tg DN737YV, ceduta ad Agricar Diesel s.p.a. come da fattura n. 2050/2015 del 25.6.2015 dell’importo di € 11.957,23 (cfr. doc. 11 di parte attrice) e la Mercedes GLK 328 tg DT634Bl, ceduta a Business s.r.l. come da fattura n. 2091/2015 del 30.6.2015 dell’importo di € 12.000,00 (cfr. doc. 12 di parte attrice).

La singolarità delle operazioni di vendita descritte deriva dal fatto che Style House s.r.l., nei primi due casi, incassato il prezzo della cessione, lo ha immediatamente utilizzato per estinguere debiti personali del Castagna, nel terzo caso, ha operato la “compensazione” tra il corrispettivo dovuto da Business per l’acquisto dell’autovettura e precedenti debiti commerciali maturati da quest’ultima nei confronti della venditrice. Il prezzo di vendita delle prime due vetture - pari a complessivi € 23.957,23 - è stato, infatti, impiegato per pagare in data 25.6.2015 i debiti della società nei confronti dell’amministratore unico per compensi non corrisposti, mentre il prezzo che Style House ha ricavato dalla vendita della terza vettura a Business - pari a € 12.000,00 - è stato “compensato” in data 31.7.2015 con crediti pregressi di pari importo maturati da quest’ultima nei confronti di Style House (cfr. docc. 13, 14 e 15 di parte attrice).

Il Fallimento denuncia, quindi, la natura “preferenziale” dei pagamenti eseguiti dall’amministratore, in violazione dell’obbligo sullo stesso gravante di conservare l’integrità del patrimonio sociale in vista del corretto riparto fallimentare.

3.2.- La doglianza è fondata.

3.2.1.- L’impiego delle risorse societarie è, come visto, pacifico e, con esso, la ripartizione di attivo in favore di alcuni creditori (Castagna e Business s.r.l.) a scapito di altri, i quali hanno visto correlativamente e irrimediabilmente pregiudicate le proprie possibilità di soddisfacimento in sede fallimentare.



Vanno, al riguardo, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - come sopra ricordati - in tema di pagamenti preferenziali effettuati dagli amministratori in situazione di dissesto e conseguente riduzione del patrimonio sociale a danno della società e dei creditori sociali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1641/2017).

La giurisprudenza penale è, peraltro, consolidata nell'affermare che realizza la condotta di bancarotta preferenziale (e non di bancarotta fraudolenta per distrazione²) l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (ex multis, Cass. n. 3797/2018, Cass. n. 48017/2015, Cass. n. 21570/2010, Cass. n. 43869/2007).

Vero è che, secondo la medesima giurisprudenza penale, "nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non già di qualsiasi altro credito" (Cass. n. 3797/2018; cfr. anche Cass., sez. V, 12 marzo 2014, m. 260221 e Cass., sez. V, 28 maggio 1991, m. 187698).

Ma il principio va, in sede civile, adeguato e integrato con le osservazioni in punto di onere di allegazione e prova espresse dal più recente indirizzo della Suprema Corte (il riferimento è alla richiamata sent. n. 521/2020), secondo cui al creditore che si assuma lesa da un pagamento preferenziale (nel caso di specie, al curatore che esercita l'azione di massa) è sufficiente allegare il mancato soddisfacimento del credito al tempo dell'apertura della liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento dell'amministratore all'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, astrattamente idoneo a provocarne la lesione", non essendo, invece, tenuto a dimostrare "in quali termini egli avrebbe potuto recuperare in tutto o in parte il credito in una eventuale procedura concorsuale"; quest'ultima costituisce, infatti, secondo la Corte "una proiezione relativa a un evento non necessario ai fini della considerazione della violazione del principio di parità di trattamento tra i creditori, già apparentemente integrata con i pagamenti di parte dei debiti sociali, effettuati dal liquidatore [o amministratore: n.d.r.] ... a scapito di altri debiti sociali non egualmente considerati".

A diversa soluzione non può giungersi nemmeno in considerazione della "natura prededucibile, a' sensi dell'art. 161, comma 7, L. Fall. e 111, comma 2, L.Fall." dei compensi maturati in favore dell'amministratore dopo la presentazione della domanda di concordato e sino alla dichiarazione di inammissibilità della stessa (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 8-9): il credito estinto

² Commesso dall'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione, come, ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti (Cass. n. 17792/2017).



mediante la compensazione oggetto di censura non è, infatti, quello maturato dal Castagna in pendenza di domanda di concordato (proposto in data 28.9.2015 e dichiarato inammissibile in data 22.9.2016), bensì quello maturato sino alla data dell'operazione contestata (25.6.2015). Il rilievo svolto dal convenuto non è, dunque, pertinente.

Sulla scorta dei principi di diritto enunciati dalla citata giurisprudenza di legittimità deve, quindi, concludersi che il pagamento "preferenziale" eseguito dall'amministratore in favore di un creditore della società poi fallita, anche privo del carattere di illiceità penale, è idoneo a cagionare un danno al patrimonio della società, essendo il curatore il soggetto legittimato a richiederne il risarcimento.

3.2.2.- In mancanza di elementi utili a contenere tale danno nella differenza tra la somma concretamente pagata al creditore e quella che, in difetto di quel pagamento, gli sarebbe spettata nell'ipotesi di un corretto riparto fallimentare - elementi la cui allegazione e dimostrazione, per le ragioni già ricordate, va posta a carico del convenuto -, il pregiudizio risarcibile non può che essere individuato nell'intera somma impiegata per il pagamento dei creditori preferiti, pari nel caso in esame a € 35.957,23.

* * *

4.- Sulla eccepita compensazione del credito risarcitorio riconosciuto in favore del Fallimento con il credito per compenso di amministratore maturato in capo al convenuto in costanza di concordato.

In via subordinata rispetto al rigetto dell'avversaria domanda di condanna, il convenuto ha formulato eccezione di compensazione del credito risarcitorio riconosciuto a favore del Fallimento con il proprio credito per compenso di amministratore asseritamente maturato in costanza di procedura di concordato preventivo.

Al riguardo il Castagna ha allegato di essere rimasto in carica e aver svolto le proprie funzioni "anche ... dopo la presentazione della domanda di concordato, maturando - in costanza di procedura - il diritto al proprio compenso, per una intera annualità, di Euro 80.000,00"; il convenuto ha, quindi, invocato la "natura prededucibile, a' sensi dell'art. 161, comma 7, L.Fall. e 111, comma 2, L.Fall." del predetto credito e ne ha opposta la compensazione ex art. 56 l.fall.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Fermi i noti limiti entro cui può operare la compensazione in sede di fallimento (in particolare, certezza, liquidità e preesistenza al fallimento dei crediti contrapposti), è nella specie assorbente la carenza del requisito di reciprocità tra le obbligazioni che deve ordinariamente sussistere perché due debiti possano estinguersi mediante compensazione e che ricorre solo allorquando i rapporti di debito-credito intercorrano tra i medesimi soggetti.



L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., come noto, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali -, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (ex multis. Cass. n. 23452/2019). Ne discende - secondo la medesima giurisprudenza di legittimità - che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.

Nel caso in esame, la proposizione di entrambe le azioni è stata chiaramente esplicitata dal Fallimento attore, che ha domandato il risarcimento del danno patito “dalla società e dai creditori sociali”, facendo riferimento agli “artt. 2467, 2393 e 2394 c.c.”, così che nemmeno si pone un problema di qualificazione della domanda.

Ora, se nei rapporti di debito-credito tra il convenuto e la società fallita il requisito di reciprocità può ritenersi sussistente, attesa la coincidenza tra i soggetti delle relative obbligazioni (credito del convenuto verso la società per compenso di amministratore e credito risarcitorio della società per inadempimento contrattuale del convenuto), tale presupposto non ricorre certamente nei rapporti tra il Castagna e i creditori sociali, nei confronti dei quali il convenuto non è titolare di alcun diritto di credito da opporre in compensazione.

Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al caso, sostanzialmente analogo a quello in esame, del credito vantato dalla massa a seguito dell'accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore: tale credito secondo la S.C. non può essere compensato, per difetto del requisito della reciprocità, con un credito che il soggetto che sia risultato soccombente nel corso di quel giudizio vanti nei confronti del fallito, essendo la compensazione consentita solo tra debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi col fallito (Cass. n. 10528/2019).

La compensazione eccepita dal convenuto non può, pertanto, operare.

* * *

5.- In definitiva, Angelo Castagna va condannato a corrispondere al Fallimento Style House International s.r.l., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale risentito dai creditori sociali e dalla fallita, la somma capitale di € 127.880,55.



5.1.- La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che sull'importo sopra indicato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Il Fallimento ha, tuttavia, contenuto la domanda inerente gli interessi e la rivalutazione monetaria "dalla domanda al saldo effettivo", cosicché il relativo conteggio andrà effettuato con decorrenza dalla data della notificazione dell'atto di citazione (12.7.2018).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2018 ad oggi e preso a riferimento un indice medio dello 0,99%, si ottiene un capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 128.857,00.

Sull'importo così risultante decorreranno quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) condanna Angelo Castagna a corrispondere al Fallimento Style House International s.r.l. la somma di € 128.857,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo;

2) condanna il convenuto a rifondere al Fallimento attore le spese di lite che liquida in € 11.810,00 a titolo di compensi ed € 1.518,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 13 luglio 2020

Il giudice relatore
dott. Angelica Castellani

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

